



NOTA N. 55

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE DEFINISCE LE CARATTERISTICHE DEI PESCHERECCI (RIFUSIONE)

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)		
NUMERO ATTO	COM(2016) 273		
NUMERO PROCEDURA	2016/0145 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	23/05/2016		
DATA DI TRASMISSIONE	23/05/2016		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	19/07/2016		
ASSEGNATO IL	26/05/2016		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	30/06/2016
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	23/06/2016
OGGETTO	Realizzare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2930/1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, preservandone in pieno la sostanza.		
BASE GIURIDICA	Articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca".		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La Commissione europea non ha ritenuto di dover motivare la proposta per quanto attiene al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto essa si limiterebbe a codificare una materia già regolamentata, apportandovi modifiche non sostanziali e che non toccano in alcun modo il riparto di competenze tra Unione e Stati membri né l'intensità delle misure adottate a livello dell'Unione.		

ANNOTAZIONI:

Nella breve relazione che precede l'articolato, la proposta di regolamento in esame viene inserita tra le iniziative che la Commissione ritiene necessarie, nel contesto dell'Europa dei cittadini, per addivenire a una semplificazione e a una formulazione più chiara della normativa dell'Unione, che la renda più comprensibile e accessibile. Poiché l'obiettivo della semplificazione e della chiarezza non è facilmente conseguibile fintanto che disposizioni modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario, sia negli atti di modifica, è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito numerose modifiche o che pongano comunque problemi di leggibilità.

A tale scopo, il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando altresì che tale numero rappresentava un requisito minimo e che i servizi avrebbero dovuto sforzarsi di codificare i testi di rispettiva competenza anche a intervalli più brevi, a tutela della chiarezza e dell'immediata comprensibilità delle disposizioni.

La necessità di una semplificazione e chiarificazione della normativa dell'Unione è stata poi ribadita nelle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, del dicembre 1992, ed è stata fatta propria, sul piano programmatico, da tutti i recenti esecutivi di Bruxelles, inclusa la Commissione Juncker (anche attraverso l'adozione di specifici programmi di semplificazione, come da ultimo il Programma REFIT).

Appare tuttavia opportuno sottolineare come, nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, si registri una certa confusione tra due tipologie di atti che, pur traendo la propria ragion d'essere dalla medesima esigenza di semplificazione legislativa, rimangono diversi quanto alla natura e, in parte, anche alle finalità che intendono perseguire: le codificazioni e le rifusioni.

Per utilizzare i termini adottati dalla stessa Commissione europea in siti e documenti ufficiali:

- La codificazione consiste nell'adozione di un atto giuridico nuovo che mira a integrare e abrogare un nucleo di atti connessi, pur non alterandone la sostanza;
- Per rifusione si intende invece l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Contrariamente alla codificazione, la rifusione può presupporre modifiche anche di carattere sostanziale, consentendo al tempo stesso di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo.

Nel caso della proposta in esame, come del resto evidenziato fin dal titolo, si deve parlare a tutti gli effetti di rifusione. Il testo infatti, elaborato sulla base del consolidamento preliminare del regolamento originario e del regolamento di modifica effettuato dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea, non si limita a codificare l'impianto normativo vigente, ma inserisce nuovi elementi, in particolare un considerando (numero 8) e un articolo aggiuntivo (art. 7), oltre a modificare il terzo paragrafo dell'art. 5: il tutto al fine di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti di lunghezza dei pescherecci.

La natura della delega è meglio precisata dal nuovo articolo 7, che la conferisce alla Commissione europea "per un periodo indeterminato". Va rilevato a tal proposito come la prassi di attribuire deleghe a tempo indeterminato sia stata oggetto di ripetuti rilievi critici da parte di diversi parlamenti nazionali - tra i quali particolarmente attivo si è dimostrato, accanto al Bundestag tedesco, proprio il Senato, con ripetute risoluzioni in tal senso approvate in particolare dalla 14^a Commissione.

Per quanto concerne i rimanenti articoli, essi si limitano a integrare le disposizioni dei regolamenti [2930/86](#) e [3259/94](#) (entrambi abrogati), disciplinando in particolare:

- La lunghezza dei pescherecci (distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa) (art. 2);

- La larghezza, che deve corrispondere alla larghezza massima quale definita nell'allegato 1 della [Convenzione internazionale del 1969](#) sulla misurazione della stazza delle navi (art. 3);
- La stazza lorda, che dev'essere misurata conformemente all'allegato 1 della Convenzione del 1969 per i pescherecci di lunghezza pari o superiore ai 15 m., e in base all'allegato 1 del regolamento stesso, per quelli di lunghezza inferiore ai 15 m. (art. 4);
- La potenza del motore ("potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo"), che va determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1.